



Ordinanza del Consiglio delle scuole universitarie per l'accreditamento nel settore universitario (Ordinanza per l'accreditamento LPSU)

Modifica del ...

*Il Consiglio delle scuole universitarie,
ordina:*

I

L'ordinanza per l'accreditamento LPSU del 28 maggio 2015¹ è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 1 frase introduttiva e lett. g

¹ Una scuola universitaria o un altro istituto accademico può accedere all'accreditamento istituzionale se attesta in maniera credibile, avvalendosi di documenti adeguati, di rispettare le seguenti condizioni:

g. *abrogato*

Art. 5 cpv. 3

³ I programmi di studio sono ammessi all'accreditamento senza verifica delle condizioni di cui al capoverso 1 lettera b se il loro accreditamento è un presupposto per il riconoscimento professionale secondo una legge speciale.

Art. 9 cpv. 7

⁷ La scuola universitaria o l'altro istituto accademico sceglie come lingua procedurale una lingua ufficiale della Confederazione. Ai fini della procedura può inviare i documenti nella lingua procedurale oppure in inglese.

Art. 13 cpv. 4 lett. c primo periodo

⁴ Per la composizione del gruppo di esperti si applicano inoltre i seguenti criteri:

RS

¹ RS **414.205.3**

- c. per un accreditamento di programmi il gruppo di esperti è costituito da almeno quattro esperti che rappresentano adeguatamente l'insegnamento e la pratica professionale.

Art. 15a Verifica dell'adempimento degli oneri

¹ La scuola universitaria o l'altro istituto accademico presenta al Consiglio di accreditamento un rapporto sull'adempimento degli oneri entro il termine stabilito nella decisione di accreditamento. Il Consiglio di accreditamento inoltra il rapporto all'agenzia.

² L'agenzia verifica l'adempimento degli oneri secondo le modalità stabilite nella decisione relativa all'accreditamento e documenta le proprie conclusioni in un rapporto all'attenzione del Consiglio di accreditamento.

³ La scuola universitaria o l'altro istituto accademico si pronuncia sul rapporto dell'agenzia.

⁴ L'agenzia sottopone il proprio rapporto per decisione al Consiglio di accreditamento insieme alla documentazione e al parere della scuola universitaria o dell'altro istituto accademico.

⁵ Il Consiglio di accreditamento verifica se gli oneri sono adempiuti e prende una decisione.

⁶ Se il Consiglio di accreditamento constata che gli oneri non sono stati adempiuti o sono stati adempiuti solo in parte, adotta i provvedimenti conformemente all'articolo 64 capoversi 1 e 2 LPSU.

Art. 18

Se le condizioni dell'accreditamento non sono più soddisfatte, il Consiglio di accreditamento adotta i provvedimenti necessari conformemente all'articolo 64 capoversi 1 e 2 LPSU.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

26 novembre 2020

In nome del Consiglio delle scuole universitarie:

Il presidente, Guy Parmelin